

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.239

del 19.06.2003

O G G E T T O

Tar Puglia Bari. Ricorso Ayroldi Nicolò per ottenere il risarcimento del danno per mancata acquisizione da parte del Comune di Molfetta delle aree da destinare a STD per l'urbanizzazione secondaria a servizio del Piano Particolareggiato del lotto 10.

L'anno duemilatre, il giorno diciannove del mese di giugno nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	- Presente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	ANCONA	Antonio	- ASSESSORE	- Assente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	AZZOLLINI	Sergio	- ASSESSORE	- Assente
Dott.	MEZZINA	Maria	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	PANUNZIO	Luigi	- ASSESSORE	- Assente

Presiede: Sig. Tommaso MINERVINI – **Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale Dott. Carlo Lentini Graziano**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PUBBLICATA IL 24.6.2003

LA GIUNTA COMUNALE

- In data 07/05/2003 è stato notificato al Comune di Molfetta ricorso al T.A.R. Puglia-Bari promosso dal Sig. Ayroldi Nicolò per ottenere il risarcimento dal danno derivante dalla mancata acquisizione (suo dire colposa) da parte del Comune delle aree da destinare a STD per l'urbanizzazione secondaria a servizio del piano particolareggiato del lotto 10, nonché dal ritardo nell'esecuzione, da parte del Comune di Molfetta, della sentenza del T.A.R. Puglia n°777 del 1989 e dal conseguente annullamento in sede giurisdizionale, disposto con la decisione del Consiglio di Stato n°674 del 24 giugno 1997, della concessione edilizia n°643 rilasciata dal Sindaco di Molfetta in data 13 novembre 1982 in favore del Sig. Nicolò Ayroldi.
- Il ricorrente sostiene di non essere stato in grado di reperire le aree per l'urbanizzazione secondaria (come del resto tutti gli altri concessionari che hanno edificato nell'ambito del lotto 10), sicchè sin dal 25 ottobre 1983 il Comune di Molfetta avrebbe dovuto provvedere all'espropriazione delle aree necessarie, ponendo a suo carico il relativo onere, per un importo di **£.10.395.530=**, come da fideiussione rilasciata.
- Nulla di tutto questo è stato fatto, fin quando, solo a seguito dell'annullamento della concessione disposto dal Consiglio di Stato ben 15 anni dopo, il Comune ha preteso una aggiornata monetizzazione delle aree non cedute, che ha condotto ad un esborso di oltre **€.280.000**.
- Nel frattempo, espone il ricorrente, aveva interamente realizzato gli immobili oggetto di concessione, ottenuto il relativo permesso di abitabilità e ceduto appartamenti e negozi per un prezzo determinato tenendo in considerazione, fra l'altro, il valore di esproprio delle aree per l'urbanizzazione secondaria al momento del rilascio della concessione.

Ritenuto che il ricorso non sia giustificato e che quindi l'Ente debba costituirsi in giudizio per resistervi, affidando la difesa all'Avv. Nicolò Mastropasqua, già incaricato dell'esecuzione del Piano del Lotto 10;

- Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell'art.49, comma 1°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo 18.08.2000, n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile dell'Unità Autonoma Affari Legali sulla regolarità tecnica del presente atto, essendo irrilevante il parere di regolarità contabile;
- Visto il T.U. EE. LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n.267;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

DELIBERA

1. Per quanto in narrativa, di resistere al ricorso promosso dal Sig. Ayroldi Nicolò e di costituirsi nel giudizio da lui intrapreso dinanzi al T.A.R. Puglia

– Bari, conferendo incarico per la rappresentanza e la difesa in giudizio all'Avv. Nicolò Mastropasqua, con studio in Molfetta alla Via A. Volta n.c.53/B;

2. Di demandare al Responsabile dell'U. A. Affari Legali la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione di acconto in favore del professionista incaricato;
3. Di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale approvato con delibera del C.C. n.169 del 13.11.1996, responsabile del procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
4. Di subordinare il conferimento dell'incarico all'accettazione del rispetto dei minimi tariffari professionali, nonché all'espressa dichiarazione che non vi sia in corso analoga questione, in cui l'avvocato incaricato rappresenti la controparte del Comune (art.5 regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.106 del 07.03.2002).
5. Di dare atto che si procederà d'ufficio alla verifica dell'avvenuta osservanza dei minimi tariffari in parcella (delibera di G.C. n.266 del 21.04.1999) sicchè le parcelle non saranno più corredate del parere di congruità del Consiglio del competente Ordine Forense.
6. Di conferire ampio mandato al Sindaco a stare in giudizio e per ogni altra rappresentanza in ordine al procedimento di cui trattasi.
7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo 18.08.2000 n.267.
8. Di trasmettere la presente deliberazione all'Unità Autonoma Affari Legali per gli adempimenti conseguenziali.